Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 18 MAGGIO 2017, N. 24591: la prova del dolo nel reato di violazione di sigilli deve essere fornita dalla pubblica accusa.

«… secondo l'ormai costante orientamento di questa Corte, ai fini della configurazione del reato di violazione di sigilli previsto dall'art. 349, comma 2, cod. pen. nei confronti di colui che ha in custodia la cosa, la prova della sussistenza del dolo, che differenzia tale ipotesi delittuosa dall'agevolazione colposa sanzionata amministrativamente dall'art. 350 cod. pen., deve essere fornita dalla pubblica accusa e non può essere desunta dalla negligenza e trascuratezza del custode»

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

24591-17

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Sen

Composta da		Sent. n. sez. 453
Piero Savani	- Presidente -	U.P. -30/03/2017
Donatella Galterio		R.G.N. 816/2017
Gastone Andreazza	- Relatore -	**Motivazione semplificata**
Antonella Di Stasi		
Alessandro M. Andronio		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Aulicino Tommaso, n. a Catanzaro il 25/05/1978;

avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro in data 21/04/2016;

udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale G. Corasaniti, che ha concluso per il rigetto;

udite le conclusioni del Difensore di fiducia, Avv. V. Murgano, che ha chiesto l'accoglimento;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Aulicino Tommaso ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Catanzaro per il reato di cui all'art. 349, comma 1, cod. pen. perché, pur essendo a conoscenza del fermo amministrativo del proprio autocarro e dell'avvenuto ritiro della carta di circolazione del mezzo, violava i sigilli posti sul parabrezza dell'autocarro stesso consegnando il mezzo al dipendente Sasso Antonio affinché lo utilizzasse per prelevare un carico di merce.

2. Con un primo motivo lamenta la l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli art. 349, 350 cod. pen. e 192 cod. proc. pen. per avere i giudici del merito erroneamente qualificato la condotta ascritta al ricorrente come ipotesi di cui all' art. 349 cod. pen. anziché come ipotesi meno grave di illecito amministrativo di cui all'art. 350 cod. pen. sul presupposto che l'imputato non ha dimostrato le circostanze del caso fortuito o della forza maggiore che hanno determinato la violazione dei sigilli da parte dei terzi. Lamenta infatti che la violazione dei sigilli da parte di terzi, quando è causata da colpa del custode, costituisce illecito amministrativo ex art. 350 cod. pen..

3. Con un secondo motivo lamenta la contraddittorietà e la mancanza della motivazione in punto di ricostruzione dell'elemento soggettivo del reato avendo la sentenza fatto ricorso ad una presunzione legale, ovvero la attribuzione della violazione dei sigilli per non avere l'imputato provato le circostanze causative della stessa, priva di valenza giuridica.

4. Con un terzo motivo lamenta l'inosservanza od erronea applicazione degli artt. 63, 99, 132 e 133 cod. pen. e la mancanza di motivazione in ordine alla determinazione della pena effettuata discostandosi dal minimo edittale. Lamenta inoltre il mancato giudizio di bilanciamento in relazione alle concesse circostanze attenuanti generiche in violazione dell'art 63 cod. pen., e la motivazione circa il riconoscimento della recidiva, fondato sulla sola sussistenza di due precedenti non colposi.

5. Il primo, pregiudiziale, motivo di ricorso è fondato.
La sentenza impugnata, dopo avere preso atto della inutilizzabilità, già pronunciata in primo grado, delle dichiarazioni del teste verbalizzante Gorizia Vittorio (sì che nessuna valorizzabilità poteva evidentemente essere fatta,

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

contrariamente a quanto operato dalla sentenza del Tribunale, della circostanza, emersa appunto dalle dichiarazioni del teste Gorizia, che Sasso Antonio, sorpreso alla guida dell'autocarro, effettuava viaggi per conto dell'imputato Aulicino), ha fondato la conferma della affermazione di colpevolezza sulla mancata dimostrazione da parte dell'imputato, di cui si è affermata la veste di custode (pur, peraltro, in mancanza di ogni riferimento sul punto nel capo d'imputazione, riferito espressamente all'art. 349, comma 1, cod. pen. in relazione alla sola qualifica di "proprietario"), della sussistenza delle circostanze del caso fortuito e della forza maggiore poiché allo stesso avrebbe fatto carico l'obbligo di impedire la violazione dei sigilli.

Va tuttavia ribadito che, secondo l'ormai costante orientamento di questa Corte, ai fini della configurazione del reato di violazione di sigilli previsto dall'art. 349, comma 2, cod. pen. nei confronti di colui che ha in custodia la cosa, la prova della sussistenza del dolo, che differenzia tale ipotesi delittuosa dall'agevolazione colposa sanzionata amministrativamente dall'art. 350 cod. pen., deve essere fornita dalla pubblica accusa e non può essere desunta dalla negligenza e trascuratezza del custode (tra le altre, da ultimo, Sez. 3, n. 7371 del 13/07/2016, dep. 16/02/2017, Marra, Rv. 269192; Sez. 3, n. 16900 del 19/03/2015, dep. 23/04/2015, Martini, Rv. 263406; Sez. 3, n. 50984 del 10/10/2013, dep. 18/12/2013, Saladino, Rv. 257920).

Tale principio essendo stato dunque disatteso, per quanto sopra esposto, dalla sentenza, si impone l'annullamento della stessa con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'Appello di Catanzaro.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'Appello di Catanzaro.

Roma, 30 marzo 2017

Il Consigliere est.
Gastone Andreazza

Il Presidente
Piero Savani

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
IL 18 MAG 2017
IL CANCELLIERE
Luana Mariani